

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

Numero 2824 del repertorio dei contratti

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE

ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO - ANNI 2024 E 2025

CIG: B0C933FCC0

Repubblica Italiana

L’anno duemilaventiquattro il mese di giugno, il giorno quattro,
in Comune di Ponte San Pietro (Bg) presso la casa comunale sita
in Piazza Libertà n. 1, avanti a me dott. Zappa Paolo, Segretario
del Comune stesso, iscritto all’Albo dei Segretari Comunali e
Provinciali al n. 8595, ufficiale rogante ai sensi dell’articolo
97, comma 4, lettera c) del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 (TUEL),

sono comparsi:

a)- dott. arch. Rota Oliviero, nato a Bergamo il 8 ottobre 1962,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in
nome, per conto e nell’interesse del Comune di Ponte San Pietro
con sede in Piazza Libertà n. 1 C.F. e P.IVA 00250450160, che
rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Settore 2
Tecnico, nominato con decreto sindacale n. 14 del 28.12.2023, di
seguito “Comune”;

b)- Cefis Oscar, nato a Bergamo il 01.01.1980, in qualità di
Legale rappresentante di L’Albero società cooperativa sociale
Onlus, con sede in Almenno San Salvatore (Bg) Via Ponte della
Regina snc, C.F. e P.IVA 01050660164, iscritta al Registro delle

Imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo n. REA BG-222571 ed all'Albo delle Cooperative sociali sezione "B" al foglio 23 numero progressivo 46, di seguito "Appaltatore", al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 comma 1 Legge n. 381/1991 e s.m.i., in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della legge citata.

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante ho personalmente accertato la sussistenza mediante documento di riconoscimento per la parte privata e documentazione ufficiale del Comune di appartenenza per la parte pubblica, il tutto agli atti dell'ufficio.

Premesso:

- in conformità all'art. 5 comma 1 Legge n. 381/1991 e s.m.i., il Comune con deliberazione G.C. n. 253 del 14.12.2023 ha ritenuto di procedere alla stipulazione di una convenzione con Cooperativa sociale per la manutenzione del verde pubblico anni 2024/2025;

- con l'affidamento a Cooperativa sociale delle attività oggetto della presente convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si propongono i seguenti obiettivi;

1) favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale per persone svantaggiate;

2) creare opportunità di lavoro per persone indicate nella Legge n. 381/1991 e s.m.i.;

3) la scelta del convenzionamento con Cooperativa sociale è

motivata dal fatto che la Cooperativa garantisce il personale qualificato di cui al Comune non dispone, nonché esperienza consolidata sul territorio per l'attuazione del servizio in oggetto;

- il Comune, per l'affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale - periodo 2024 e 2025, ha avviato una procedura negoziata riservata alle Cooperative sociali di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) della Legge n. 381/1991, al fine di favorire l'integrazione e creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate di cui all'art. 4 comma 1 della medesima Legge, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità ed economicità di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

- per l'individuazione delle Cooperative tra le quali scegliere l'affidataria del servizio di manutenzione è stata preventivamente svolta una manifestazione di interesse, sempre riservata alle Cooperative sociali;

- a conclusione della manifestazione di interesse è stata espletata la procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante l'utilizzo della piattaforma DigitalPA, al termine della quale è stata formulata proposta di aggiudicazione per il servizio in oggetto a L'Albero società cooperativa sociale Onlus;

- che l'appaltatore ha dichiarato il possesso dei requisiti generali attestanti la capacità a contrarre con la Pubblica

amministrazione;

- che la comunicazione antimafia non è richiesta in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a Euro 150.000,00 ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011;

- che il Comune ha eseguito le verifiche relative all'iscrizione alla CCIAA, ad eventuali procedure concorsuali e fallimentari, al casellario giudiziale, alla posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ed alla regolarità contributiva e tutte risultano regolari e/o negative;

- che con determinazione n. 21-29 in data 10.04.2024 il servizio in oggetto è stato aggiudicato a L'Albero società cooperativa sociale Onlus;

- che è stato pubblicato all'albo online l'avviso in merito all'esito della suddetta gara;

- che la Cooperativa ha inoltre dichiarato:

a) il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) individuando le figure di sicurezza aziendali;

b) che il responsabile del servizio è Cefis Oscar.

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1)- PREMESSA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2) - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Ponte San Pietro affida a L'Albero società cooperativa sociale Onlus, che come sopra rappresentata accetta, l'appalto del servizio di manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale - anni 2024/2025 ai sensi dell'art. 5 comma 1 Legge n. 381 del 08.11.1991.

I servizi oggetto dell'appalto (aree oggetto di manutenzione, numero e tipologia interventi) sono dettagliatamente descritti nei seguenti documenti: capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, planimetria, computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari.

Documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale alla presente convenzione, anche se non materialmente allegati.

Articolo 3) - DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha durata dalla data di inizio attività sino al 31.12.2025.

Articolo 4) - REQUISITI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione "B" dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, al foglio 23 numero progressivo 46 e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa persone svantaggiate nella misura minima prevista dall'art. 4 Legge n. 381/1991.

La Cooperativa sociale si impegna, altresì, a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui all'art. 4 comma 2 Legge n. 381/1991 per tutta la durata della convenzione.

Articolo 5) - RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Il Comune nomina un responsabile della corretta attuazione della convenzione, cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale ed amministrativo.

Articolo 6 - MODALITA' DI RAPPORTO CON GLI UFFICI COMPETENTI

Ogni rapporto intercorrente tra la Cooperativa sociale ed il Comune, inerente le prestazioni oggetto della presente convenzione, sarà tenuto dall'Ufficio tecnico comunale e, per quanto riguarda gli inserimenti lavorativi delle persone svantaggiate dall'Ufficio servizi sociali del Comune, quale responsabile sociale degli inserimenti.

Articolo 7 - CORRISPETTIVO

Per il pieno e perfetto adempimento del servizio oggetto della convenzione, il Comune si impegna a riconoscere alla Cooperativa il corrispettivo di Euro 57.177,13 (cinquantasettemilacentosettantasette/tredici) oltre IVA 22% (comprensivi di Euro 1.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per l'anno 2024, e di Euro 69.927,13 (sessantanovemilanovecentoventisette/tredici) oltre IVA 2% (comprensivi di Euro 1.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per l'anno 2025, per complessivi Euro 127.104,26 (centoventisette milacentottantaquattro/ventisei) oltre IVA 22% (comprensivi di Euro 3.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per il biennio.

La contabilizzazione avverrà per stati di avanzamento sulla base del programma degli interventi concordato con l'Ufficio tecnico comunale.

In caso di ritardo nei pagamenti, il Comune si impegna a versare alla Cooperativa gli interessi di legge.

Per ritardi nell'esecuzione degli interventi programmati/ordinati, o di inadempimento degli stessi, nonché per inadempimenti nella gestione del progetto di inserimento lavorativo, alla Cooperativa verranno applicate le penali riportate dal capitolato speciale d'appalto, previa contestazione dell'addebito.

Articolo 8) - NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

La Cooperativa assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 Legge n. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010. A tal fine la Cooperativa, con riferimento ai servizi identificati con CIG: B0C933FCC0, ha comunicato per iscritto al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del succitato art. 3, precisando il nominativo delle persone titolate ad operare sullo stesso conto, ed assume l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune tutte le modifiche che si potranno verificare rispetto ai dati trasmessi.

Nel caso di inosservanza della legislazione in materia, si

applicano le sanzioni stabilite.

Articolo 9) - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa sociale si impegna:

a) ad impiegare per l'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività;

b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal contratto nazionale di lavoro delle Cooperative sociali, siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

c) ad applicare, a favore dei soci lavoratori subordinati, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto nazionale di lavoro delle Cooperative sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal contratto collettivo nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge. Per i rapporti di lavoro diversi a quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;

d) ad applicare a tutte le persone svantaggiate inserite, le condizioni normative e retributive previste dal contratto nazionale di lavoro delle cooperative sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;

f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;

g) a creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate, anche segnalate dal Comune e per tutta la durata della convenzione, nella misura di una persona ogni Euro 50.000,00 di lavoro. Ogni inserimento non potrà avere un monte ore superiore a 39 ore settimanali, che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al successivo punto k). La Cooperativa ha offerto 5 ore settimanali aggiuntive relative agli inserimenti sociali;

h) ad assumere una persona per 20 ore settimanali (da stralciare dal monte ore di cui al precedente punto g) più 6 ore settimanali come da offerta tecnica, per un totale di 26 ore settimanali, individuata dal Comune di concerto con la Cooperativa, che sia quotidianamente presente sul territorio comunale, a disposizione dell'Ufficio tecnico per lo svolgimento di attività

di prevalenza analoghe a quelle di cui alla presente convenzione, da svolgere in autonomia;

i) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa, secondo la normativa vigente in materia;

j) a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive, nonché ogni altro criterio operativo previsti dal Capitolato speciale d'appalto/disciplinare tecnico, costituente parte integrante alla presente convenzione anche se non materialmente allegato, con piena autonomia organizzativa e gestionale;

k) a trasmettere al Comune, ogni semestre ed a conclusione dell'appalto, una relazione circa i risultati raggiunti negli inserimenti lavorativi.

Articolo 10) - SOCI VOLONTARI

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nello svolgimento delle attività, la Cooperativa può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge n. 381/1991, dei soci volontari.

La Cooperativa si impegna a comunicare eventuali variazioni dei soci volontari impiegati nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione.

Articolo 11) - PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO

LAVORATIVO

Il Responsabile degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa ed un rappresentante del Comune predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite, competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato condiviso.

Articolo 12) - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, il Comune potrà effettuare opportuni controlli per verificare il corretto utilizzo delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contratti diretti con la Cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa.

Articolo 13) - SERVIZI MIGLIORATIVI

Nell'offerta tecnica la Cooperativa ha indicato i seguenti servizi migliorati:

- verifica delle condizioni dei giochi presenti nei parchi comunali di Via XXIV Maggio, Via Locatelli, Androni e Via Foiadelli, con relazione finale dettagliata;
- n. 1 sfalcio gratuito erba al Parco Androni, alla Scuola dell'Infanzia di Briolo ed al Parco di Via XXIV Maggio;
- fornitura n. 50 essenze da siepe di altezza cm. 60-80 per

integrare le siepi già esistenti o da realizzare a nuovo.

Per quanto riguarda la gestione delle emergenze causate da eventi eccezionali, la Cooperativa ha garantito l'intervento entro 2 ore dalla segnalazione.

Articolo 14) - CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione da parte della Cooperativa, pena la nullità della convenzione ceduta.

In materia di subappalto si rinvia alla disciplina di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15) - CAUZIONE

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, la Cooperativa ha costituito cauzione definitiva di Euro 6.355,21 a mezzo fidejussione assicurativa n. 2024/13/6681630 rilasciata da Italiana Assicurazioni spa - Agenzia Bergamo Briantea in data 20.05.2024.

La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. In tale ipotesi la Cooperativa dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato.

La cauzione, emessa e firmata digitalmente, è stata verificata telematicamente presso l'emittente.

Articolo 16) - POLIZZA ASSICURATIVA

La Cooperativa ha prodotto Polizza assicurativa per responsabilità civile terzi n. 2022/30/6361004, rilasciata da Italiana Assicurazioni spa - Agenzia Bergamo Briantea, con impegno al pagamento del premio assicurativo sino alla scadenza della presente convenzione

Articolo 17) - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prestazioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa degli obblighi contrattuali, compresi il mancato rispetto di quanto disposto dall'art. 9 punto b), c), d), g) e h) della presente convenzione;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Comune, per oltre sei mesi dalla scadenza della fattura presentata dalla Cooperativa, fatta salva la possibilità per la Cooperativa stessa di porre eccezione di inadempimento prima di tale termine;
- mancato conseguimento dell'obiettivo sociale prefissato.

La parte che intende avvalersi della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 comma 2 del codice civile, dovrà comunicare alla controparte inadempiente, a mezzo pec, la propria volontà di dichiarare la risoluzione della convenzione.

E' altresì causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo regionale delle Cooperative sociali, fatta salva la volontà del Comune di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza, sulla base di un provvedimento motivato.

Articolo 18) - CONTROVERSIE

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione della presente convenzione, non risolta in sede bonaria, è competente il foro di Bergamo.

Articolo 19) - DOMICILIO ELETTO

Ai fini della presente convenzione, la Cooperativa elegge domicilio presso la propria sede, in Almenno San Salvatore (Bg) Via Ponte della Regina snc.

Articolo 19) - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE

Le parti danno atto che la Cooperativa non è tenuta all'osservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 disciplinante il diritto al lavoro dei disabili, come da comunicazione rilasciata in data 06.05.2024.

Articolo 20) - PATTO DI INTEGRITÀ

La Cooperativa si impegna a rispettare quanto previsto nel documento "Patto di integrità", che fa parte integrante del presente contratto anche se materialmente non allegato. Il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel predetto Patto comporterà l'applicazione delle sanzioni

stabilite nel Patto stesso, compresa la risoluzione della convenzione per violazione di obblighi essenziali e in danno della Cooperativa.

Articolo 21) - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del DPR n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 1 comma 2 del Codice di comportamento integrativo del Comune di Ponte San Pietro, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 29.12.2021, la Cooperativa e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione della convenzione, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

Articolo 22) - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Cooperativa si impegna al rispetto dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 per la durata della presente convenzione.

Articolo 23) - RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali vigenti in materia, nonché, per quanto applicabili, alle norme del codice civile.

Articolo 24) - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Cooperativa tutte le spese della convenzione

e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'IVA che resta a carico del Comune.

Articolo 25) - REGISTRAZIONE

Ai fini fiscali, si dichiara che la presente convenzione è soggetta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, per cui si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art. 40 DPR n. 131/1986. L'imposta di registro verrà versata con modalità telematica, mediante il Modello Unico Informatico. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. n. 117/2017. La convenzione sarà prodotta all'Agenzia delle Entrate mediante piattaforma Sister.

Articolo 26) - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il Comune, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, informa la Cooperativa che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione della presente convenzione; che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori competenti e che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La Cooperativa dichiara di essere informata circa il diritto di accesso ai dati personali. Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore.

La presente convenzione, formata per la stipula in modalità

elettronica, è stata redatta mediante strumenti informatici da me Segretario e da persona di mia fiducia, su diciassette pagine a video, e viene da me letta alle parti contraenti che, riconoscitola conforme alla loro volontà, con me ed alla mia presenza la sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD).

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 "TECNICO"

dott. arch. Rota Oliviero (*firmato digitalmente*)

L'ALBERO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Cefis Oscar (*firmato digitalmente*)

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati sono validi e conformi al dispositivo dell'art. 1 comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione Digitale CAD).

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Zappa Paolo (*firmato digitalmente*)